

Tribunale di Brescia sez. II, 22/07/2025

(omissis)

ORDINANZA

(omissis) (di seguito (omissis) ha promosso reclamo avverso lâ??ordinanza, emessa in data 31.3.25, con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso ex art. 671 c.p.c. depositato (omissis) ha autorizzato il sequestro conservativo, fino alla concorrenza di â?¬ 670.000,00 dei beni mobili o immobili, di propriet  della reclamante.

Si   costituito lâ??(omissis) chiedendo il rigetto del reclamo.

Dopo alcuni rinvii finalizzati all ?individuazione di una soluzione conciliativa, stante lâ??impossibilit  di accordo, la causa   stata rimessa in decisione.

Con il primo motivo di reclamo (omissis) contesta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del requisito del *fumus* sulla base di quanto confermato dalla stessa (omissis) nelle proprie difese (ovvero 1. vendita a (omissis) dell ?autovettura Ferrari modello 330 GTC per il corrispettivo di â?¬ 670.000,00; 2. Incasso, da parte della (omissis), dell ?intero prezzo, parte in denaro, mediante due bonifici di â?¬ 225.000,00 ciascuno e parte con la permuta di due autovetture d ?epoca â?? precisamente Alfa Romeo JT Junior 1300 e Alfa Romeo 2600 Spider â?? la prima delle quali gi  rivenduta dalla (omissis) a terzi; 3. esecuzione solo parziale dei lavori di sistemazione sull ?autovettura concordati con lâ??acquirente; 4. mancata consegna all ?(omissis) della Ferrari, rimasta in possesso della (omissis), smontata, nell ?autosalone) senza considerare, invece, quanto dalla stessa allegato e documentato, ovvero il perfezionamento di un accordo con (omissis) erede di (omissis) [ ?] avente ad oggetto la risoluzione del contratto di compravendita e la restituzione a quest ?ultimo (il quale, a dire della reclamante, aveva rappresentato di non essere interessato all ?intestazione del veicolo) della somma di â?¬ 245.000,00 (pari al corrispettivo versato dal fratello â??*decurtato del guadagno della* (omissis) ?), rateizzata e garantita da vaglia cambiari, e il trasferimento in propriet  della Alfa Romeo Spider) che lâ??(omissis) non aveva rispettato, inviando del tutto inaspettatamente la diffida ad adempiere.

In secondo luogo, la reclamante contesta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del presupposto del *periculum* in considerazione dell ?entit  del credito, dell ?avvenuta vendita a terzi di una delle due auto date in permuta e della intestazione alla stessa (omissis) dell ?autovettura Alfa Romeo 2600, con conseguente rischio di cessione a terzi della stessa.

In particolare, sostiene la reclamante che: 1) la vendita della Alfa Romeo Spider Ã avvenuta, a distanza di pochi giorni dalla compravendita, con lâaccordo dello stesso (*omissis*); 2) lâimporto del credito vantato dallâ(*omissis*) non costituirebbe di per sÃ© elemento significativo ai fini dellâaccoglimento della cautela, a fronte della solida situazione economica patrimoniale della (*omissis*) societÃ neppure soggetta a protesti e/o procedure esecutive; 3) lâintestazione dellâautovettura Alfa Romeo 2600 non rappresenta un rischio per la garanzia del credito dellâ(*omissis*) avendo essa reclamante sempre manifestato (anche nel corso del procedimento cautelare) la disponibilitÃ a dare corso alle intese raggiunte e, conseguentemente, alla restituzione del veicolo.

Il reclamo va rigettato.

Con riferimento al *fumus*, infatti, Ã pacifico il credito restitutorio dellâ(*omissis*) a fronte della non contestata intervenuta risoluzione del contratto (del resto, la stessa reclamante riconosce di aver interrotto gli interventi di riparazione sul veicolo che, per quanto dichiarato dalle parti nel corso delle udienze avanti al collegio, Ã stato nelle more reintestato alla originaria proprietaria (*omissis*)); quanto allâaffermato accordo che sarebbe stato raggiunto dalle parti, va condivisa la valutazione del giudice di primo grado circa il difetto di prova, del tutto insufficiente essendo la email inviata il 29.11.24 da (*omissis*) [â] (doc. 2 fascicolo resistente primo grado) nella quale il primo formulava una propria proposta dichiarando perÃ² espressamente di rimanere âin attesa del documento finale che mi riservo di condividere con il mio legaleâ; nessuna ulteriore documentazione Ã stata prodotta dalla reclamante tale da fare presumere una successiva formalizzazione dellâaccordo.

Oltretutto, Ã francamente del tutto inverosimile â e, del resto, la circostanza Ã ampiamente contestata dal reclamato â che questâultimo, a seguito della risoluzione, si sia reso disponibile a ricevere esclusivamente la somma di â 245.000,00 (a fronte di un importo versato dal fratello di â 450.000,00) ed una sola delle autovetture date in permuta, tali essendo i termini dellâaccordo che (*omissis*) afferma essere stato perfezionato tra le parti.

Ritiene il collegio che debba essere altresÃ condivisa la decisione del giudice di primo grado in merito alla sussistenza del *periculum in mora* in ragione, in primo luogo, del comportamento professionalmente poco limpido della venditrice, la quale, dopo aver ottenuto il pagamento integrale dellâautovettura da parte dell'(*omissis*) si Ã ben guardata dal provvedere allâacquisto del veicolo dalla (*omissis*) (doc. 21, 22, 23 ricorrente primo grado) ed a tuttâoggi, nonostante i plurimi rinvii concessi, trattiene ancora senza titolo lâintero corrispettivo ricevuto (oltre che lâautovettura Alfa Romeo 2600 essendo stato lâaltro veicolo giÃ trasferito a terzi); in secondo luogo, la stessa situazione patrimoniale ed economica della (*omissis*) pare, allo stato ed anche in rapporto allâentitÃ del credito dellâ(*omissis*) ben poco rassicurante se solo si consideri che lâunico documento prodotto dalla reclamante per contestare la valutazione operata dal giudice di primo grado e comprovare lâaffermata soliditÃ

della societ   un documento proveniente da una ricerca ChatGPT le cui conclusioni, prive di riferimenti a dati specifici, sono allo stato insuscettibili di verifica.

Ritiene, infine, il collegio che debba essere rigettata la richiesta di un ulteriore rinvio, formulata dalla reclamante all'ultima udienza al fine di documentare il valore dell'immobile di propriet  , tenuto conto delle osservazioni che precedono, dei rinvii gi  concessi, e considerato, infine, che documentazione utile per comprovare l'assenza del *periculum* ben avrebbe potuto essere fornita dalla (omissis) in sede di ricorso introduttivo.

Spese da liquidarsi nella causa di merito.

P.Q.M.

rigetta il reclamo,

spese da liquidarsi nella causa di merito

Brescia, 21 luglio 2025

Campi meta

Massima : *Ai fini della conferma di un provvedimento di sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora (rischio di pregiudizio alla garanzia patrimoniale) si ritiene sussistente non solo in rapporto all'entità del credito, ma anche e soprattutto in ragione del "comportamento professionalmente poco limpido della venditrice", la quale, dopo aver incassato l'integrale corrispettivo di una compravendita di autoveicolo, trattiene senza titolo l'intero importo ricevuto pur non avendo provveduto all'acquisto e alla consegna del bene principale (avendo anche ceduto a terzi parte dei beni ricevuti in permuta).*

Supporto Alla Lettura :

SEQUESTRO

Rientra tra le misure cautelari reali e consiste nello spossessamento di un bene, mobile o immobile, sottratto alla disponibilità di un soggetto. Esistono 3 tipologie di sequestro:

- **probatorio:** non rientra tra le misure cautelari reali, si tratta di un mezzo di ricerca della prova che ha l'obiettivo di assicurare il bene mobile o immobile per fini probatori, solitamente viene disposto a seguito di perquisizione;
- **conservativo:** rientra tra le misure cautelari reali ed ha finalità prevalentemente economica. Questa tipologia di sequestro ha subito modifiche in seguito all'entrata in vigore della riforma Cartabia, che ha rimosso ad esempio le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria;
- **preventivo:** rientra tra le misure cautelari reali ed ha finalità di protezione, infatti l'art. 321 c.p.p. dispone che "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato".